L'art. 1130 -bis c.c. prevede: possibilità di nomina di un revisore dei conti

L'art. 1130- bis, introdotto dalla Riforma, ha previsto la possibilità per l'assemblea di nominare un revisore dei conti:

"L'assemblea condominiale, può , in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà."

"Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. "